

Allegato A)**Nota esplicativa per la corretta applicazione delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020.**

Il riconoscimento di una quota integrativa giornaliera di euro 4,00 per posto letto, deve essere inteso come un incremento, limitato nel tempo, della retta sanitaria giornaliera corrisposta dalle aziende USL, in base alle giornate di presenza dei pazienti, e pertanto, deve essere corrisposto con le stesse regole con cui viene corrisposta la retta giornaliera ordinaria, alle RSA:

- a) alle strutture autorizzate e accreditate e sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base);
- b) alle strutture autorizzate e accreditate che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale);

La motivazione di questo incremento temporaneo sta nel riconoscimento dei maggiori costi che i titolari delle RSA hanno sostenuto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Pertanto si ritiene che tale retta integrativa, costituendo un compenso aggiuntivo per il servizio reso ordinariamente dalle RSA alle AUSL, debba essere corrisposta a seguito dell'emissione, da parte dei soggetti gestori, di fatture di conguaglio di quelle già emesse (o in corso di emissione) per le rette a tariffa ordinaria, con il medesimo trattamento anche in relazione all'applicazione dell'I.V.A..

Non si ritengono ammissibili altre interpretazioni sulla natura della quota giornaliera in questione, che potrebbero, fra l'altro, rendere dubbia l'aliquota IVA da applicare (per esempio nel caso in cui si interpretasse come un rimborso spese forfetario) o la legittimazione delle AUSL a corrisponderlo (per esempio qualora si considerasse un contributo in conto esercizio a favore di imprese).

L'interpretazione sopra illustrata spiega anche il perché il diritto a tale compenso aggiuntivo sia escluso per i periodi nei quali, in presenza di ospiti delle strutture positivi al COVID-19, l'AUSL territorialmente competente è subentrata nella gestione delle strutture stesse.

Tutto quanto sopra esposto è riferito alle RSA di cui siano titolari soggetti giuridici diversi dall'azienda USL competente per territorio. Diversa è la situazione per le RSA di cui siano titolari le aziende USL, ovvero i Comuni, le ASP o altro soggetto pubblico (le cosiddette RSA a "gestione diretta").

In tale contesto, possono sussistere due tipologie di gestione:

- a) che l'intera gestione sia affidata in concessione o in "global service" ad altro soggetto concessionario o appaltatore;
- b) che l'affidamento ad un soggetto appaltatore riguardi la quota preponderante dei servizi di assistenza ai ricoverati ed, eventualmente, di gestione della struttura, ma non la totalità.

In entrambi i casi si ritiene che sussistano le condizioni per rinegoziare, limitatamente al periodo di emergenza COVID-19 delimitato dalla DGR n. 1289/2020, i contratti in essere, riconoscendo al concessionario o appaltatore (ovviamente previa emissione della relativa fattura) un

maggior compenso che viene determinato moltiplicando 4,00 euro giornalieri per le presenze dei ricoverati registrate nel periodo di emergenza in esame. Ciò in piena analogia con quanto è stato concesso alle RSA gestite da soggetti esterni alle aziende USL.

Per i posti non occupati le RSA dovranno emettere una ulteriore specifica fattura a titolo di rimborso spese forfettario calcolato nella misura di 4,00 euro per posto letto contrattualizzato/convenzionato non occupato nel periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020.

Dal rimborso forfettario suddetto sono esclusi i posti letti occupati privatamente e quelli occupati da contratti/convenzioni con altre regioni.